REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA'

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 20-05-2019

Il Responsabile

Giovanni Gentile

N. 113 del 20-05-2019

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	X Servizio Accreditamenti e Qualità Sezione
Tipo materia	PO FESR 2007-2013 X Altro
Privacy	SI X NO
Pubblicazione integrale	X SI NO

Codice CIFRA: 183/DIR/2019/000113

OGGETTO: Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento finalizzata all'installazione di n. 1 apparecchiatura PET da parte dell'"Ente Ecclesiastico Dspedale Generale Regionale F. Miulli"". Parere favorevole.

Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte del Comune di Bari, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento finalizzata all'installazione di n. 1 apparecchiatura PET su mezzo mobile da parte della società "Centro Diagnostico di Medicina Nucleare s.r.l." di Bari. Parere negativo.

Il giorno 20/05/2019

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetta arganizzativa dell'Area Palitiche per la pramaziane della salute, delle persane e delle pari apportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adaziane del modella argonizzativo denaminato "Madella Ambidestra per l'innavaziane della macchina Amministrativa regianale – MAIA". Appravazione Atta di Alta Organizzaziane"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce all'articolo 7 che: *"1. I saggetti pubblici e privati di cui all'articola 5, camma 1, punta 1.1, inaltrana al camune campetente per territaria istanza di autarizzaziane alla realizzaziane della struttura carredandala del titala di proprietà, del diritta reale di godimenta a altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di castruire a altro titala abilitativa edilizio, ave già rilasciata. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla narmativa urbanistica ed edilizia, entra trenta giarni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di campatibilità di cui all'articala 3, camma 3, lettera a). 3. Il parere di campatibilità regionale è rilasciata entro sessanta giarni dalla data di ricevimento dalla richiesta di cui al camma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territariale delle strutture sanitarie e sacia-sanitarie della tipalagia di attività richiesta già presenti in ambito pravinciale, che si esprime entro e nan altre trenta giarni. 4. Il parere di campatibilità di cui al camma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzaziane alla realizzazione. Scaduta tale termine, qualora il saggetta interessato nan abbia richiesto l'autarizzazione all'esercizia alla Regiane, il dirigente della sezione regianale competente ne dichiara, can appasita determinaziane, la decadenza. 5. Il Camune, entra centoventi giarni dal ricevimenta del parere favarevale di campatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzaziane. 6. In casa di eventi oggettivi nan imputabili alla valontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzaziane dell'attività nel termine di cui al camma 4, il dirigente della sezione regianale campetente, su istanza praposta prima della scadenza del predetta termine, previa verifica della dacumentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la praroga di validità del parere di campatibilità"*.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

"

1) *l'eventuale copertura del fabbisagna sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regalamenti regianali in materia attraverso parametri numerici e/a indici di papalaziane per ambiti territariali predefiniti, deve avvenire in seguita all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambita territariale interessato dalla richiesta di autarizzazione alla realizzazione della nuava struttura sanitaria e socio-sanitaria"*;

2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale ottraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente eragate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto canto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti; 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzaziane territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esita negativa della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
4) *la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regianali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
5) *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di toli ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzaziane di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelto ed in via meramente residuale – quello della priorità cronologica delle istanze, ricanoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temparale del bimestre di volta in volta maturato, sona valutate comparativamente e contestualmente per il medesima ambita territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...)".

Con *Pec* del 30/03/2018 il SUAP del Comune di Bari, *"In applicazione delle leggi regianali nn. 9 e 65/2017, articoli 4 (Compiti dei comuni), 5 (Autorizzazioni), commi 1, n. 1.6.3. e 3 n. 3.1, e 8 (Procedimento per i rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sacio-sanitarie), camma 3"*, ha trasmesso *"per competenza"* alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/5491 del 12/04/2018) ed al Dipartimento di Prevenzione – SISP dell'ASL BA, oltre che p.c. alla "Centro Diagnostico Medicina Nucleare s.r.l.", la nota prot. n. 88397 del 30/03/2018 della Ripartizione Sviluppo Economico – Ufficio strutture sanitarie e socio-sanitarie del medesimo Comune, ad oggetto *"Centro diagnostico medicina nucleare in Bari, Via privata Muciaccia 3/9 – titolare: Centro diagnostico medicina nucleare s.r.l. (p.Iva 04399400722) – Domanda di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento – INOLTRO PER COMPETENZA NOTA PROT. 58830 DEL 02/03/2018"*, allegandovi:

- l'istanza con cui il legale rappresentante della Società "Centro diagnostico Medicina Nucleare s.r.l." chiede *"il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento della struttura sanitaria e/o socio sanitaria ubicata nel Comune _BARI alla via della Resistenza n. 90/92"* con riferimento a *"n° 01 grandi apparecchiature, in particalore TECNICA DIAGNOSTICA "PET" MOBILE"*, al *"Codice 92 e correlati"* ed a *"Tutte le prestazioni previste per la MEDICINA NUCLEARE come da Decreto Ministeriale 22 luglio 1996 n. 150"*;

- la *"RELAZIONE TECNICA SU APPARECCHIATURE E SU SERVIZIO CONNESSO"* da cui risulta che la Ditta "Acom S.r.l." (ditta offerente il servizio di noleggio dell'unità mobile PET/CT) *"è in possesso di Nulla Osta per detenzione ed impiego di sorgenti radioattive in reparti di Medicina Nucleare in vivo installati su unità mobili – artt. 27 e 29 e All. IX punto 7.3 D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 modificato dal D. Lgs. 26/5/2000 n. 241 e s.m.i. – rilasciato da Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo in data 24/12/2009 (Prot. 31925/2009 Area 1^)"*.

Con Pec del 27/04/2018, l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), *"Ad integrazione dello nostra nota del 9.01.2018, prot. 443, in opplicazione delle leggi regionali nn. 9 e 65/2017, articoli 4 (Compiti dei comuni), 5 (Autorizzazioni), commi 1, n. 1.6.3. e 3 n. 3.1, e 8 (Procedimenta per i riloscio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 3"*, ha trasmesso *"per competenza"* alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/6748 del 09/05/2018) ed al Dipartimento di Prevenzione – SISP dell'ASL BA, oltre che p.c. all'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", la nota prot. n. 10103 del 27/04/2018 dello Sportello Unico per l'Edilizia del medesimo Comune, ad oggetto *"Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" L.R. 9/2017 adempimenti ex L.R. 8/2004 – Domanda di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento strutture sanitarie. – inoltro per competenza note prot. 10477 del 10.06.2015 e prot. 9621 del 20.04.2018."*, allegandovi:

- la nota prot. n. 4629 del 20/04/2018 indirizzata al Comune di Acquaviva delle Fonti ad oggetto *"S.C.I.A. del 2 marzo 2015 – prot. n. 3714. Committente: Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli". Ristrutturozione di locoli con installazione di apparecchiatura P.E.T."*, con cui il Direttore Amministrativo dell'E.E. "F. Miulli", *"Ad integrazione della nota del 9 giugno 2015 (prot. 7029 del 10.06.2015), inerente l'oggetta"*, ha trasmesso *"la damanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento affinché possa corredarsi la pratica, anche ai fini della prevista verifica di campatibilità di cui all'art. 8 ter del D. Lgs.n. 502/1992 s.m. e i., da trasmettersi completa, entro il 30 aprile p.v., agli organi competenti della Regione Puglia."*;
- l'istanza con cui il legale rappresentante dell'E.E. "F. Miulli" *"CHIEDE il rilascio dell'autorizzaziane allo realizzazione dell'ampliamento della strutturo sanitaria e/a sacio sanitaria ubicota nel Comune Acquaviva olla vio S.P. 127 Acquaviva-Santeramo Km. 4,100"* con riferimento a "n° *1 grandi apparecchiature, in particolare PET"*, al "Codice 61" ed alla "MEDICINA NUCLEARE".

In relazione a quanto sopra, si premette che:

- la Tomografia ad emissione di positroni (PET) è una tecnica di medicina nucleare; la presenza di radiazioni nucleari, a seguito dell'utilizzo di radioisotopi, impone il rispetto di specifici standard di sicurezza in materia di protezione dalle radiazioni nucleari. In ragione di ciò la Regione Puglia, già con il R.R. n. 3/2005, ha incluso la diagnostica PET nell'ambito della sezione B.01.06 relativa alla Medicina Nucleare;
- l'INAIL, nel proprio documento ad oggetto *"Linee guida in tema di impiego delle apparecchiature di diagnostica operanti con radiazioni ionizzanti installate su mezzo mobile"*, ha raccomandato che *"(...) l'unità mobile sia del tipo tradizionale per la diagnostica per immagini e/a mammografio sia per le tecnologia più complesse non può che rappresentare un supporto preferibilmente in attesa di comprore o in attesa di riparazioni a acquisizione di nuove attrezzature, e moi un'alternativa definitiva.*
  E' necessario sottolineare che la responsabilità delle prestazioni deve fare riferimento alla struttura ospitante e pertanto la collaborazione di personale tecnico e/o medico fornito da chi fornisce la tecnologia non può che essere un ausilio momentaneo nelle more di un'acquisizione definitiva di personale ad hoc.";
- con D.G.R. n. 221 del 12/02/2017 ad oggetto *"Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento*

. *accordo Stato-Regioni .concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro – Anni 2014-2016" (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014"*, la Giunta regionale ha, tra l'altro, individuato l'E.E. Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti nell'ambito del *"Dipartimento Integroto di Oncologio Barese"*.

Il R.R. n. 14 del 30/06/2009 ad oggetto *"Art. 3, commo 1, lett. o), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinozione degli ambiti territorioli e fabbisogno prestozioni PET per il rilosclo della verifica di compatibilitò e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie."*, ha stabilito, tra l'altro, quanto segue:

"(...)

- *Art. 2 (Definizioni) La Tomografia ad emissioni di positroni o Positron Emission Tomografy (PET) è uno tecnico di medicina nucleare e di diognastica medica che produce immagini tridimensionali o mappe dei processi funzionoli all'interno del corpo e serve, pertanto, per lo studio di numerose patologie oncologiche ed in minor percentuale neurologiche e cardiologiche. La tecnica diagnostico "PET" deve essere svolta in centri di diagnostica di medicina nucleare oppositamente outorizzati all'esercizio, secondo le norme vigenti in materia di radioprotezione, dell'attività di medicina nucleare;*
- *Art. 3 (Ambiti Territoriali) Ai fini del rilascio della verifica di compatibilità di cui all'art.7 della legge regionale 28 maggio 2004, n.8, propedeutica all'outorizzazione allo realizzazione, gli ambiti territoriali entro cui allocare lo Tomografia ad emissioni di positroni "PET" sono coincidenti con l'ambito territoriale delle Aziende Sanitorie Locali provinciali, definiti ai sensi delle LL.RR. 12 ogosto 2005, n.11 e 28 dicembre 2006, n.39.*
  In caso di ambito territoriale con una popolazione superiore a 750.000 obitanti è possibile allocare una ulteriore Tomografia od emissioni di positroni "PET";
- *Art. 4 (Definizione del Fobbisogno) La definizione del fabbisogno di prestazioni "PET" e la sua pragressiva esponsione vanno inquodrate all'interno dello Rete Oncologica Regionale ed in relazione all'esigenzo dello Regione di fornire una risposta adeguata alla necessità pregnante di assicurare una diagnosi precoce dei tumari, lo diminuzione dei tempi di ricovero per patologie oncologiche e l'ollargomento di esami PET in settori di ricerca clinica per valutare le possibili ulteriori opplicozioni in nuovi campi della Medicino oltre che dell'Oncologia.*
  Inoltre, lo valutozione del fobbisogno regionale di prestazioni "PET" tiene conto:
  del contesto epidemiologico con particolore riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore, tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di oppropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuziane di prestazioni "PET";
  della popolazione residente pari o 4.020.707 (Istat 2001) e di quello effettivamente assistito pori o 4.279.427 (Sisr Puglia 2009). Tenuto conta di toli esigenze e del fatto che un tomografo PET permette mediamente, allo stato delle tecnologiche disponibili e delle tecniche di indagine diagnostica, di effettuore esami per circa 1.500 pazienti l'anno in un bacino di utenza medio di 750.000 persone, il fabbisogno regionale di prestazioni "PET" è stabilito come segue:
  a) n. 1 (una) PET da ottribuire / installare presso strutture sonitarie pubbliche, per ciascun ambito territoriale di cui all'art.3 precedente, esclusi gli I.R.C.C.S. pubblici e privati; questi ultimi possono, per fini di ricerco clinica ed anche di assistenza, dotarsi di toli attrezzature, previa autorizzazione da parte dello Giunto Regionale;
  b) n. 1 (uno) PET do attribuire / instollare presso strutture sonitarie private, per ciascun ombito territoriale pari o superiore a 750.000 abitonti purché in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di medicina nucleare rilasciata ai sensi dell'art.8 della legge regionale n.8/2004.
  L'attribuzione di prestazioni "PET" eccedenti il suddetto fabbisogno non è ammissibile con riferimento al processo di accreditamento di cui al D.Lgs n.502/92 e successive

- *modifiche ed integrazioni come disciplinato dalla L.R. 28 Maggio 2004, n.8 e.successive modifiche ed integraziani.".*

Premesso e considerato quanto innanzi, con riferimento all'ambito territoriale della ASL BA, per il quale si applica la previsione sub b) dell'art. 4 del R.R. n. 14/2009 in ragione di un numero di abitanti pari o superiore a 750.000 abitanti (n. 1.257.520 al 01/01/2018 – fonte ISTAT), il fabbisogno regolamentare risulta di n. 1 PET da attribuire/installare presso strutture sanitarie pubbliche e di n. 1 PET da attribuire/installare presso strutture sanitarie private ai fini del rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale.

Posto quanto sopra, e che il fabbisogno di apparecchiature PET presso strutture sanitarie pubbliche risulta essere coperto (presso l'A.O. Policlinico di Bari), mentre non risulta soddisfatto in relazione al fabbisogno regolamentare di n. 1 PET da attribuire/installare presso strutture sanitarie private;

considerato che:

- a partire dalla pubblicazione della predetta D.G.R. n. 2037/2013, anteriormente al bimestre di riferimento (08/03/2018-07/05/2018) e relativamente al territorio dell'ASL BA, non risultano pervenute istanze di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di PET;
- nel corso del bimestre di riferimento (08/03/2018-07/05/2018), relativamente al territorio dell'ASL BA, risultano pervenute alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta le sopra riportate richiesta del Comune di Bari e del Comune di Acquaviva delle Fonti;

con nota prot. n. AOO_183/13680 dell'8/10/2018, ad oggetto *"Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di struttura sanitaria – installazione di un'apparecchiatura PET Mobile da parte del "Centro di Medicina Nucleare s.r.l.". Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Acquaviva delle Fonti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di struttura sanitaria – installazione di un'apparecchiatura PET presso l'E.E. Ospedale "F. Miulli". Richiesta parere ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92 e dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."*,

la scrivente Sezione, *"precisato che, in caso di parere favorevole circa la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari in relazione all'istanza si autorizzazione alla realizzazione del legale rappresentante della Società "Centro diagnastico Medicina Nucleare srl", la collocazione della PET su mezzo mobile in via della Resistenza n. 90/92 può essere sola temporanea, in attesa dell'installazione definitiva presso la struttura di Via Privata Mucioccia n. 3/9, già autorizzata e accreditata per la Medicina Nucleare"*,

ha invitato il Direttore Generale dell'ASL BA *"ad esprimere un parere motivato in ordine alle due richieste di verifica di compatibilità per l'installazione di PET nel territorio della ASL BA, trasmesse dal Comune di Bari e dal Comune di Acquaviva delle Fonti, in relazione:*

- *alla allocazione delle PET già in esercizio nel territorio;*
- *alla domanda di detta tipologia di prestazioni da parte dell'utenza residente nei diversi distretti socio-sanitari;*
- *alla migliare accessibilità ai servizi sanitari.",*

precisando altresì che: *"Inoltre, attesa che dalla sopra riportata formulazione dell'art. 4 del citata R.R. n. 14/2009, che prevede non ammissibili sola con riferimenta all'accreditamento l'attribuzione di "prestazioni" PET eccedenti il fabbisogno definita dal medesimo art. 4, si ritiene di poter desumere, anche in ragiane del contingentato numera di strutture autorizzate all'esercizia dell'attività di Medicina Nucleare (che rappresenta in ogni casa il presupposto per l'installazione di un'apparecchiatura PET), che sia possibile l'attribuzione di "prestazioni" PET anche oltre il parametro di cui sopra ripartato al punto b) dell'art. 4, e dunque il rilascio, altre il fabbisogna ivi previsto, dell'autorizzazione all'installazione di tale apparecchiatura con specifica*

riferimento alla sala autorizzazione all'esercizio, restando esclusa la passibilità di accreditamento della stessa;

a seguire il parere che lo S.V. avrà espresso in ordine alle due richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Bari e dal Comune di Acquaviva delle Fonti per l'installazione di un'apparecchiatura PET, si invita la S.V. ad esprimere altresì un parere, motivato in relaziane ai medesimi parametri di cui sopra (allocazione PET già in esercizio, domanda di prestazioni, migliare accessibilità), circa l'eventuale installazione, presso la struttura che non sarà stata già prescelta in relazione al fabbisogno regolamentare di n. 1 PET, di n. 1 apparecchiatura PET finalizzata al solo (successivo) rilascio dell'autarizzaziane all'esercizio (restando esclusa la possibilità di accreditare la stessa per assenza di fabbisogna ex R.R. n. 14/2009).".

Con Pec del 14/11/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso la nota prot. n. 297837UOR9DIREZ del 14/11/2018, ad oggetto *"Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari ai fini del rilascia dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di struttura sanitaria – installazione di un'apparecchiatura PET Mobile da parte del "Centro di Medicina Nucleare s.r.l.". Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Acquaviva delle Fonti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di struttura sanitaria – installazione di un'apparecchiatura PET presso l'E.E. Ospedale "F. Miulli". Richiesta parere ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92 e dell'art. 7, camma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."*, a firma del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, con cui i medesimi hanno comunicato che *"In esito alla richiesta in aggetta, tenuto canta che la collacaziane della PET su mezza mobile può essere solo temparanea, considerato che su Bari sana state installate presso l'A.O. Paliclinico due apparecchiature PET, vista la migliore accessibilità olla struttura, si comunica che a parere della Scrivente l'Ospedale "F. Miulli" è la struttura più adatta alla installaziane di un'apparecchiatura PET, consideranda anche la sua appartenenza alla Rete Oncalogica."*.

Con nota prot. n. AOO_183/2220 del 19/02/2019 la scrivente Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL BA *"ad integrare il parere già reso con nota prot. n. 297837UOR9DIREZ del 14/11/2018 (recante l'indicazione della struttura ave l'installazione dell'apparecchiatura PET risulta essere più opportuna), esprimenda un parere mativato circa l'eventuale installazione, pressa la struttura che non è stata prescelta ("Centro di Medicina Nucleare srl" di Bari), di un'apparecchiatura PET finolizzata al salo rilascio dell'autorizzaziane all'esercizia (restanda esclusa la passibilità di accreditamenta della stessa), tenendo canto in particalare dell'allacazione delle PET già in esercizio nel territorio, del parere già rilasciato circa l'installazione pressa l'Ospedale "F. Miulli" e della damanda prestazioni."*.

Con nota prot. n. 90612/1 del 03/04/2019 ad oggetto *"Richiesta integraziane del parere ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. resa con nota prat. 297837 UOR 9 Direz. del 14/11/2018"*, trasmessa a questa Sezione con Pec del 26/04/2019, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA hanno comunicato quanto segue:

"In esito alla richiesta in oggetto, tenuto canto che can nota prot. n. 51271/UOR 9-DIREZ. del 22/02/2019 (ALL. n. 1), sallecitata in data 13/03/2019 con nota prot. n. 70011/ UOR 9-DIREZ. (ALL. n. 2), si invitata il Legale Rappresentante del Centro Diagnostico Medicina Nucleare a notiziare in merito alla stato dell'arte della pratica di che trattasi. Visto che la collocazione della PET su mezzo mobile può essere salo temporanea e considerata che le sapra specificate nate sona risultate prive di riscontro, si esprime parere negativa alla richiesta di installazione di un'apparecchiatura PET su "mezza mobile" presentato dal Centro di Medicina Nucleare.".

Per quanto innanzi, visti i pareri motivati espressi in merito dal Direttore Generale dell'ASL BA con le note prot. n. 297837 UOR 9 DIREZ. del 14/11/2018 e prot. n. 90612/1 del 03/04/2019, si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) a seguito dell'istanza dell'"Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli" di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento finalizzata all'installazione di n. 1 apparecchiatura PET;
- di precisare che il suddetto parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari a seguito dell'istanza della Società "Centro diagnostico Medicina Nucleare s.r.l." di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento finalizzata all'installazione di n. 1 apparecchiatura PET su mezzo mobile;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) a seguito dell'istanza dell'"Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli" di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento finalizzata all'installazione di n. 1 apparecchiatura PET;

- di precisare che il suddetto parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari a seguito dell'istanza della Società "Centro diagnostico Medicina Nucleare s.r.l." di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento finalizzata all'installazione di n. 1 apparecchiatura PET su mezzo mobile;

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Dirigente Settore Tecnico S.U.E. Acquaviva delle Fonti (BA);
  - al Direttore Ripartizione Sviluppo Economico P.O.S. Attività produttive
  - Comune di Bari;
  - al Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari;
  - al Legale Rappresentante dell'E.E. Ospedale "F. Miulli" s.p. 127 Acquaviva-Santeramo Km. 4.100 Acquaviva delle Fonti (BA);
  - al Legale Rappresentante della Società "Centro Diagnostico di Medicina Nucleare s.r.l." Via Privata Muciaccia n. 3/9 Bari;
  - al Direttore Generale ASL BA.

Il presente provvedimento:

a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematica*);
e. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA'

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato per estratto all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta dal 20-05-2014 al 31-05-2014

Il Responsabile

Regione Puglia
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Il presente atto originale, composto da n° undici facciate, comprese gli allegati, è depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Via Gentile n. 52 – Bari.

Bari, 20-05-2014

Il Responsabile